



# CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

-----  
Originale

## ORDINANZA SINDACALE

### N. 71 DEL 10/09/2020

**OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

#### IL SINDACO

**RICHIAMATE** le proprie ordinanze aventi ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare la n. 70 del 27.08.2020;

**RICHIAMATE** le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19, con particolar riguardo:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
- DPCM 7 Agosto 2020;
- Ordinanza Ministero Salute 12 Agosto 2020;
- Ordinanza Ministero Salute 16 Agosto 2020;
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020 recante "Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
- Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- i Decreti del Presidente della Giunta Regione del Piemonte adottati al fine di definire le disposizioni attuative per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di igiene e sanità pubblica;
- Decreto del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020;
- Visto il decreto n. 95 del 09.09.2020 emesso dal Presidente della Giunta Regionale;

**COSIDERATA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia";

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica;

**CONSIDERATE altresì** le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, sulla quale la Conferenza Unificata ha espresso parere nella seduta del 28 agosto 2020 e le linee guida in materia di trasporto pubblico e scolastico;

**VALUTATO** altresì che occorre prevedere ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, commisurate alle esigenze territoriali locali;

**RITENUTO** di adottare, ulteriori disposizioni idonee ad evitare il diffondersi del virus:

**CONSIDERATO altresì** che si rende necessario, porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica;

**VALUTATO** che occorre tutelare le fasce di utenti deboli e salvaguardare la loro e altrui incolumità;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **ORDINA**

**Dalla data di emissione della presente ordinanza fino alla data del 31 ottobre 2020, eventualmente prorogabile, quanto segue:**

- **MODIFICA DEL DELL'ORDINANZA N. 70 DEL 27.08.2020 COME SEGUE:**
  - il punto recante la dicitura " Cessazione commercio al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 19.30, sia per esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita";
  - **Viene modificato con:**  
**"Cessazione commercio al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 19.30, sia per esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, fatto salvi i supermercati che chiudono successivamente alle ore 19.30;**
- **RELATIVAMENTE ALLE AREE ESTERNE AI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO QUANTO SEGUE:**
  1. **NEGLI ORARI DI ENTRATA ED USCITA SCOLASTICA** obbligo di indossare per chiunque , nei 200 mt dagli ingressi dei plessi scolastici, le mascherine protettive negli spazi ,aperti, esterni ai plessi di ogni ordine e grado.
  2. Qualora venissero accertati, da parte delle Forze dell'Ordine o dall'Autorità sanitaria, assembramenti o stazionamenti incontrollabili davanti alle scuole interessate verranno applicati contingentamenti all'accesso delle predette aree con chiusura mediante transenne e conseguente divieto di transito di qualunque veicolo;

3. **Divieto di stazionamento per gli accompagnatori degli alunni, negli spazi esterni antistanti l'ingresso delle scuole, che viene limitato al periodo strettamente necessario all'accompagnamento e recupero degli scolari;**

**LE PREDETTE INDICAZIONI VALGONO NELLE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE.**

**DEMANDA**

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

**INFORMA**

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato.

Nelle ipotesi di particolare gravità per la salute pubblica, viene disposta, per le attività commerciali e i pubblici esercizi, al fine di impedire la prosecuzione o reiterazione della violazione la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a giorni 5.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

**DISPONE ALTRESI'**

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Floriana Quatraro

Arona, li 10/09/2020

**IL SINDACO**  
Alberto Luigi Gusmeroli  
*firmato digitalmente*